COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO"

Aggiornamento 2015

approvato con D.C.C. n. del

TITOLO I – FINALITA' GENERALI

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze dell'Amministrazione comunale di Montebelluna in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*legge quadro sull'inquinamento acustico*" e relativi decreti attuativi.
Si intendono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività oggetto degli articoli del regolamento di Polizia Urbana afferenti al Capo "Quiete Pubblica".
Ai sensi dell'articolo 2 (*Ambito di tutela*) della L.R.V. 21/99, la tutela dalle attività rumorose che possono produrre inquinamento acustico in ambiente esterno, si esercita su tutto il territorio, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Si rileva che la normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

Anche se non espressamente specificato nel presente regolamento, resta ferma da parte di tutti i soggetti previsti, l'obbligo di applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M 05/12/97 in merito al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (tabella E in appendice al presente regolamento)

ART. 2. PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Con Delibera di Consiglio Comunale n.?? di data ??/??/???? è stata approvata definitivamente la suddivisione del territorio comunale in classi acusticamente omogenee, in cui devono essere rispettati i limiti di emissione, immissione e il criterio differenziale previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Nello stesso atto sono state altresì individuate le aree di cui all'art. 4 della L.R. n. 89/1998 destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

ART. 3. DEFINIZIONI

Si definiscono:
***a) attività rumorosa*:** attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) attività rumorosa a carattere temporaneo*:* qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto di persone e di merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili*:* tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, rilevato e/o verificato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;

f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:

- *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- *valori limite differenziali o limiti differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

g) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione del territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

i) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione del territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;

j) requisiti acustici passivi degli edifici*:* i requisiti stabili dal DPCM 5/12/97, che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti degli edifici;

k) tecnico competente in acustica ambientale*:* la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART. 4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate dal presente Titolo le attività permanenti rumorose, di seguito elencate in modo indicativo, non esaustivo:
a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo, svolte permanentemente in luoghi specificatamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale da gioco, sale biliardo e similari);
d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli indicati;
f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
g) attività all'aperto dell'igiene del suolo e di raccolta rifiuti;

ART. 5. RUMORE INTERNO

Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il DPCM 16/04/99 n. 215.

ART. 6. RUMORE ESTERNO

1. Le attività indicate all'art. 4, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (valori numerici riportati nelle tabelle B e C in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97 (valori numerici riportati in tabella A, in appendice al presente regolamento).

2. I servizi e gli impianti indicati all'art. 4, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali nonché da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

3. Con riferimento alle emissioni rumorose prodotte da esercizi di somministrazione (bar, birreria, trattoria ecc.), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, scuole di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, i gestori devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

a) idonee misure atte ad impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;

b) assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine

ART. 7. RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'allegato A del DPCM 05/12/1997 (tabella E in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune, quali impianti di movimentazione cancelli e portoni.

2. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è oggetto del regolamento Comunale di Polizia Urbana sempre che gli stessi non siano apparecchiature connesse ad esigenze produttive, commerciali e professionali per le quali, in esterno, si devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (valori numerici riportati nelle tabelle B e C in appendice al presente regolamento). In esterno all'edificio si devono inoltre rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97 (valori numerici riportati in tabella A, in appendice al presente regolamento).

3. I limiti di cui all'allegato A del DPCM 05/12/1997 (tabella E in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti che, successivamente all'entrata in vigore del decreto, sono soggetti a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto, limitatamente alla parte oggetto di modifica. Quanto qui disposto vale a prescindere dal fatto che, nel suo complesso, l'edificio in cui sono installati gli impianti stessi sia soggetto o meno alle disposizioni di cui al DPCM 05/12/1997.

ART. 8. APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIU' SORGENTI DISTURBANTI

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'art. 3, lettera e), anche appartenenti allo stesso soggetto, insistano su un'area circoscritta, contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97 deve essere verificato come differenza tra il livello di rumore ambientale misurato con tutte le sorgenti specifiche accese e il livello di rumore residuo misurato con le sorgenti specifiche spente. Nel caso venga accertato il superamento del limite differenziale e le sorgenti rumorose siano riconducibili a soggetti diversi, è necessario individuare il contributo di ciascuna sorgente al superamento; allo scopo, si misura il livello di rumore ambientale prodotto dalla singola sorgente specifica, che va confrontato con il livello di rumore residuo.
In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, l'amministrazione comunale adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

ART. 9. MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00.

2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) e del suolo pubblico nonché per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è sempre consentito.

3. Le attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97, a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obbiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento (tecniche, gestionali, organizzative…) intraprese al fine di minimizzare l'impatto acustico.

5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte dell'Amministrazione comunale, secondo le modalità descritte al titolo IV del presente regolamento.

ART. 10. SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della L.R.V. 21/99, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limiti vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso d'adozione.

2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di attenzione, da parte di attività di cui al presente titolo, l'Amministrazione comunale ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore, previo avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i., e la presentazione entro un termine di 90 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste e comunque in casi di particolare complessità, del piano di risanamento acustico, a firma di Tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95, art. 2), che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, indicando altresì la tempistica di attuazione degli interventi.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 8 della L.R.V. 21/99, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico, ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00.

6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dell'8 della L.R.V. 21/99.

7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 ai sensi dell'art. 16 della Legge 3/03.

8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'art. 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO III – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

ART. 11. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, di seguito elencate in modo indicativo, non esaustivo:

a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati (concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto…);
b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quanto altro (piano bar, serate musicali, feste, ballo…);
c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

ART. 12. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'articolo 7 della L.R.V. 21/99, lo svolgimento delle attività di cui all'art.11 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti (tabelle A e B in appendice al presente regolamento); tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Tutte le attività di cui all'art.11 del presente regolamento, nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere all'Amministrazione comunale l'autorizzazione di cui al comma precedente; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

3. Tutte le attività di cui al comma precedente possono essere autorizzate in deroga a condizione che:
a) non venga superato il livello di pressione sonora di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo;
b) non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione di 65 dB (A) nel periodo diurno e notturno fino alle 24.00, estensibile a 70 dB (A) per particolari situazioni connesse alla morfologia dell'area dove si svolge la manifestazione".
I limiti di cui sopra si intendono di Leq(A) riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16/03/1998.

4. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 9:00 alle ore 23:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione ai sensi del comma 1.

5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire all'Amministrazione comunale entro 10 giorni dalla data di inizio della manifestazione.
6. Le domande di autorizzazione in deroga dovranno essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'allegato A del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione Previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

7. Nel provvedimento di autorizzazione, l'Amministrazione comunale potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto

acustico sugli ambienti di vita circostanti (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc…). L'Amministrazione comunale, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra, al fine di ridurre l'impatto acustico.

ART. 13. LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE

1. Le attività di cui all'art. 11, lettera a) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti espressamente riportati nell'allegato B del presente regolamento.

2. L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato, con atto di Giunta Comunale, entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° giugno.

3. La Giunta Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza) un termine temporale assoluto per la presentazione delle istanze di cui all'art. 12 del presente regolamento relative al periodo giugno-settembre ed i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni.

4. Le attività del tipo indicato all'art.11, lettera a), possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate all'art.14 del presente regolamento.

ART. 14. ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11, in deroga al rispetto di limiti vigenti, può essere autorizzato dalle 9.00 alle 24.00.

2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'art. 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti una o più delle attività di cui all'art. 11, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

3. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'art.13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti una o più delle attività di cui all'art.11, lettera a), per un massimo di 14 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

4. Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti una o più delle attività di cui all'art.11, lettere b) e c), per un massimo di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
5. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.

6. Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare dovranno organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.

7. Il superamento dei limiti vigenti con orari durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della giunta Comunale, che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

ART. 15. FUOCHI D'ARTIFICIO E RAZZI, CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE E CANNONCINI ANTISTORNO

1. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale;

2. L'accensione di fuochi d'artificio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari o durante iniziative private, tipo matrimoni, compleanni o altro, è consentita, esclusivamente previo rilascio della necessaria licenza rilasciata dal Comune, entro e non oltre le ore 24.00;

3. L'emissione sonora derivante dall'accensione dei suddetti fuochi d'artificio è automaticamente derogata;

4. Deve essere ottemperata la procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), di cui alla D.G.R.V. n.2299 del 2014, nei casi in cui l'accensione di fuochi d'artificio, comunque regolarmente licenziata dal Comune, interessi l'area del Montello, trattandosi di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC).

5. Deve essere presentata una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) nel caso in cui sia prevista l'installazione ed il funzionamento di cannoncini ad onde d'urto per la difesa antigrandine e di cannoncini antistorno.

ART. 16. SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'art. 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 11 comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art. 11, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5160,00 ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.447/95.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 14 sarà punito, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4. A seguito di accertamento d'inadempienze di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 11, o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO IV – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 17. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali, indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 18. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R.V. 21/99, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 16 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei i limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti non esimono dalla necessità di ottenere le altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Le attività di cantiere, di qualsiasi durata, per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri, operanti nella fasce orarie comprese tra le ore 8:00 e le 12.00 e tra le ore 14.00 e le ore 19:00.

4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire all'Amministrazione comunale di Montebelluna entro 10 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.

5. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato C del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; l'Amministrazione comunale potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti. L'Amministrazione comunale può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi competenti.

7. Le emissioni sonore di macchine ed impianti operanti nei cantieri di cui all'art. 16 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine ed impianti non considerati dalla suddetta normativa dovranno essere manutenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni sonore rispetto alle caratteristiche originali ed il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.

ART. 19. EMERGENZE

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

ART. 20. SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Il titolare dell'attività di cui all'art.16 per la quale non è stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga di cui all'art. 17 e per la quale sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti sarà punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 447/95) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95).

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di una autorizzazione in deroga concessa ai sensi del'art.17 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

3. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 o 2, l'Amministrazione comunale può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 17, o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario provvedere anche all'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO V – APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

ART. 21. DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:
a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;

ART. 22. VAUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Sono tenuti alla presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, i titolari di progetti che per i quali è necessario il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, il permessi abilitativi all'uso di immobili, l'autorizzazione all'esercizio relativo alla realizzazione, modifica o potenziamento delle opere elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della Legge 26/10/1995 n.447 e successive modifiche ed integrazioni, come meglio precisato dall'art. 1 dell'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla delibera Direttore A.R.P.A.V. 29/01/2008 n. 3, pubblicata sul B.U.R.V 07/11/2008 n. 92 e successive modifiche e integrazioni. Ove prevista, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività.

2. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227, le attività a bassa rumorosità indicate nell'allegato B dello stesso D.P.R., sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui al comma precedente, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.

3. Resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della Legge 26/10/1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore dettati dalla vigente zonizzazione acustica comunale; in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza.

4. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi/esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art. 2), secondo i criteri stabiliti dalle vigenti leggi statali e regionali e comunque secondo norme di buona tecnica.

6. Le attività non soggette alla predisposizione di una specifica Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno o abitativo.

ART. 23. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.
Le tipologie di interesse sono:

a) nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità delle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 26/10/1995 n. 447 e ai punti compresi tra 1 e 9 dell'art. 1 dell'allegato alla delibera Direttore A.R.P.A.V. 3/2008;
b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
c) ospedali, case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
e) ogni altro caso indicato dalle linee guida regionali.

La "prossimità", per le tipologie di insediamenti di cui al precedente (comma 1, lettera a), va intesa come intervento ricadente:

a) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 per le infrastrutture stradali;
b) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 per le infrastrutture ferroviarie;
c) nelle zone A, B e C definite dal D.M. 31/10/1997 per le infrastrutture aeroportuali;
d) nel raggio di 100 m dai pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi;
e) nel raggio di 200 m da impianti sportivi e discoteche;
f) nel raggio di 200 m da insediamenti industriali ricadenti in classe V e nel raggio di 500 m da insediamenti industriali ricadenti in classe VI.

2. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art. 2), secondo i criteri stabiliti dalle vigenti leggi statali e regionali e dalle Linee Guida A.R.P.A.V. (B.U.R.V. 07/11/2008 n. 92). e comunque secondo norme di buona tecnica.

3. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi.

4. Così come previsto dall'art. 5, comma 5, Legge 12/07/2011 n. 106, il Comune, avendo provveduto, con atto _____, a coordinare il piano di zonizzazione acustica, con gli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione previsionale di clima acustico potrà essere sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

ART. 24. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO

1. La Documentazione Previsionale di cui agli art.21 e art.22 del presente regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta di Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o dalla richiesta formulata ad un altro Ente.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'amministrazione comunale si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli art.21 e art.22 anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

4. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi e alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

5. L'amministrazione comunale, con il supporto tecnico dell'ARPA, a seguito di esposti da parte di cittadini o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

ART. 25. SANZIONI

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art 8 della L.R.V. 21/99, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui art.22 e art.23, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00.
In caso di inadempienza agli adeguamenti richiesti l'Amministrazione Comunale può eventualmente procedere alla revoca del Permesso a Costruire, della D.I.A. o del certificato di Agibilità/Abitabilità.

TITOLO VI – IMMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE E FERROVIARIO

ART. 26. RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE

1. Le competenze dell'amministrazione comunale in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare e ferroviario vengono esercitate in via prioritaria attraverso i Piani di Risanamento di cui al DM 29/11/00 "*Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*".

2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/04, n. 142.
Gli strumenti di attuazione dei piani urbanistici devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
Nella progettazione di nuove infrastrutture ferroviarie deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 18/11/98, n. 459.

3. In caso di nuove realizzazioni edilizie all'interno della fascia di pertinenza di strade esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al DPR 30/03/04 n. 142, è a carico del proponente dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà essere dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 22 del presente regolamento.
In caso di nuove realizzazioni edilizie all'interno della fascia di pertinenza di infrastrutture ferroviarie esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al DPR 18/11/98, n. 459, è a carico del proponente dell'opera stessa. Analogamente al caso delle infrastrutture viarie, di tale rispetto dovrà essere dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 22 del presente regolamento.

4. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al presente articolo non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

I valori di cui al presente articolo sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.
Con riferimento alle modalità di valutazione ed attuazione degli interventi di cui al presente comma, valgono le indicazioni contenute negli specifici decreti, vale a dire il DPR 30/03/04, n. 142, per le infrastrutture stradali e il DPR 18/11/98, n. 459 per le infrastrutture ferroviarie.

ART. 27. EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento delle immissioni acustiche è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. 285/92 "*Nuovo codice della Strada*", ad opera del Comando di Polizia Locale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28. DISCIPLINA DEI CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si avvale, per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento, del Comando di Polizia Locale e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.

ART. 29. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 30. ABROGAZIONI E VALIDITA'

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti aspetti afferenti alla medesima materia e con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico, sia statali, sia regionali.

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui art. 11 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
- (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile della gestione acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con i competenti Uffici comunali e con il Corpo di Polizia Locale, la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche), dal Legale Rappresentante (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione di seguito elencata:

1. programma dettagliato della manifestazione, recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);

2. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;

3. descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoisolanti/fonoassorbenti, ecc.);

ALLEGATO B

ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

01 Parco Manin
02 Corso Mazzini - tratto da via S.Pellico a via Roma
03 Sedese
04 Piazza Negrelli
05 Piazza Marconi
06 Piazza d'Annunzio
07 Piazza Petrarca
08 Piazza Tommaseo
09 Piazza Monnet
10 Piazza Bergamo
11 Piazza Colonna
12 Area Sansovino
13 Villa Pisani
14 Percorso di gara "Palio del Vecchio Mercato"
15 Centro Civico di S.Andrea
16 Centro Civico di Guarda
17 Centro Civico di S.Gaetano
18 Centro Civico di Busta
19 Centro Civico di Posmon
20 Centro Civico di Mercato Vecchio
21 Centro Parrocchiale di Guarda
22 Centro Parrocchiale di S.Gaetano
23 Centro Parrocchiale di Biadene
24 Area Sagra di S.Gaetano
25 Area Sagra di Biadene
26 Area Sagra di Caonada
27 Area Sagra di Contea
28 Area "Ex Bessegato"

ALLEGATO B.1

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEI SITI

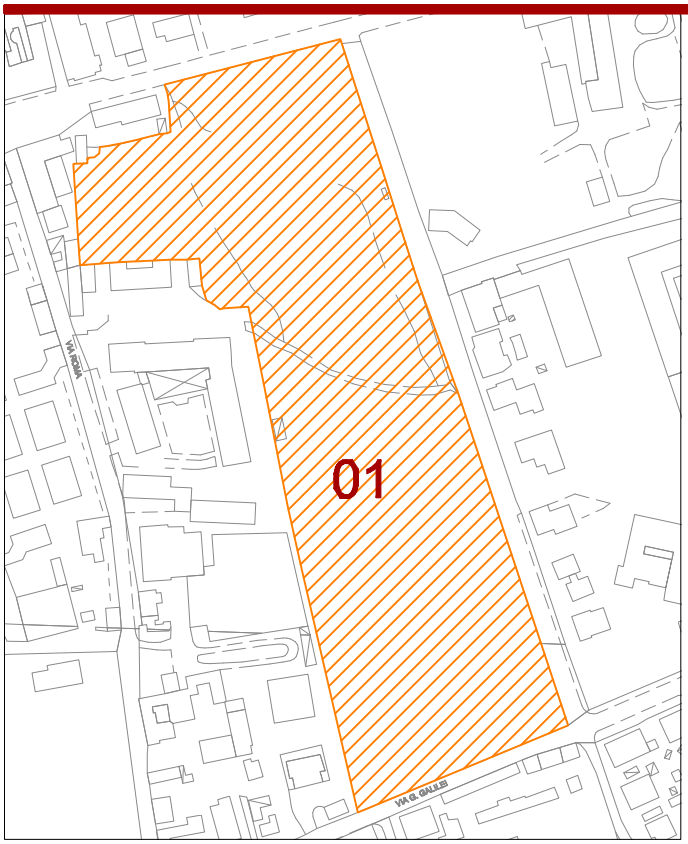

01 Parco Manin

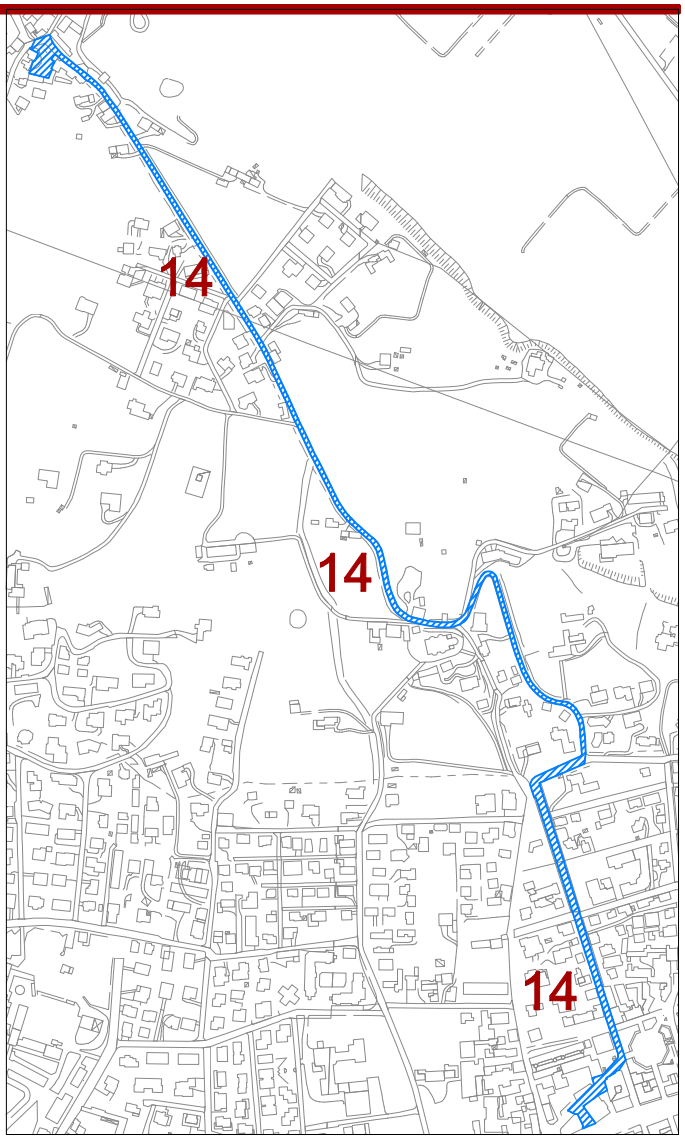

14 Percorso di gara "Palio del Vecchio Mercato"

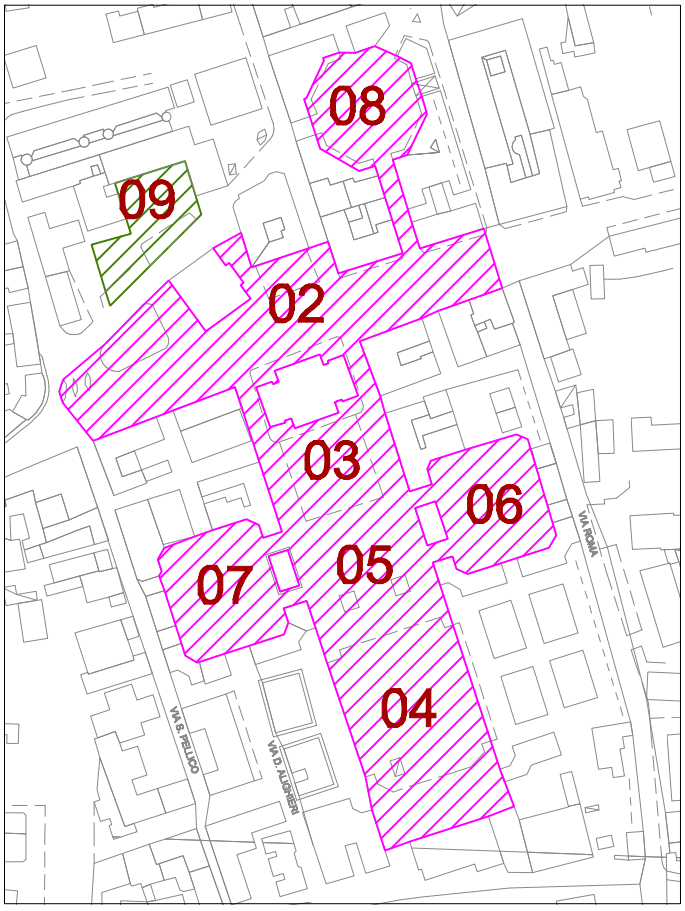

02 Corso Mazzini - tratto da via S.Pellico a via Roma

03 Sedese 04 Piazza Negrelli 05 Piazza Marconi

06 Piazza d'Annunzio 07 Piazza Petrarca

08 Piazza Tommaseo 09 Piazza Monnet

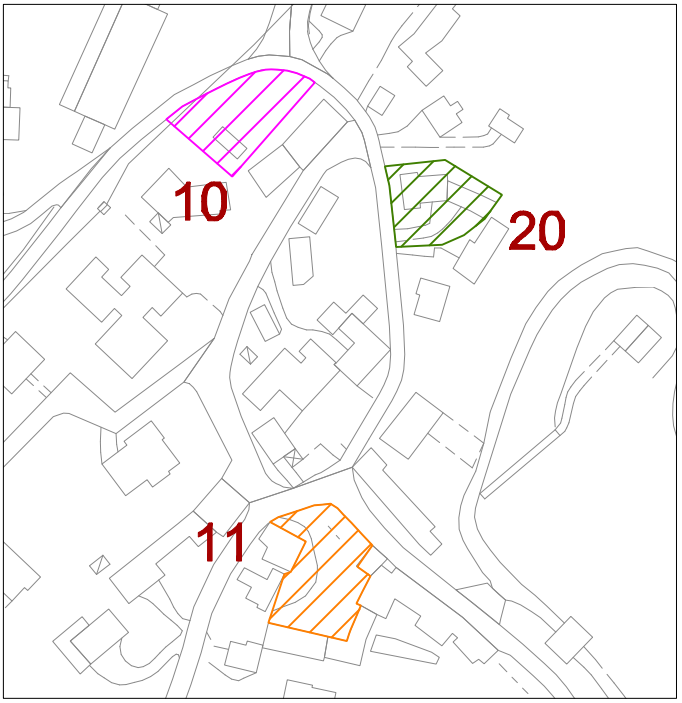

10 Piazza Bergamo 11 Piazza Colonna

20 Centro Civico di Mercato Vecchio

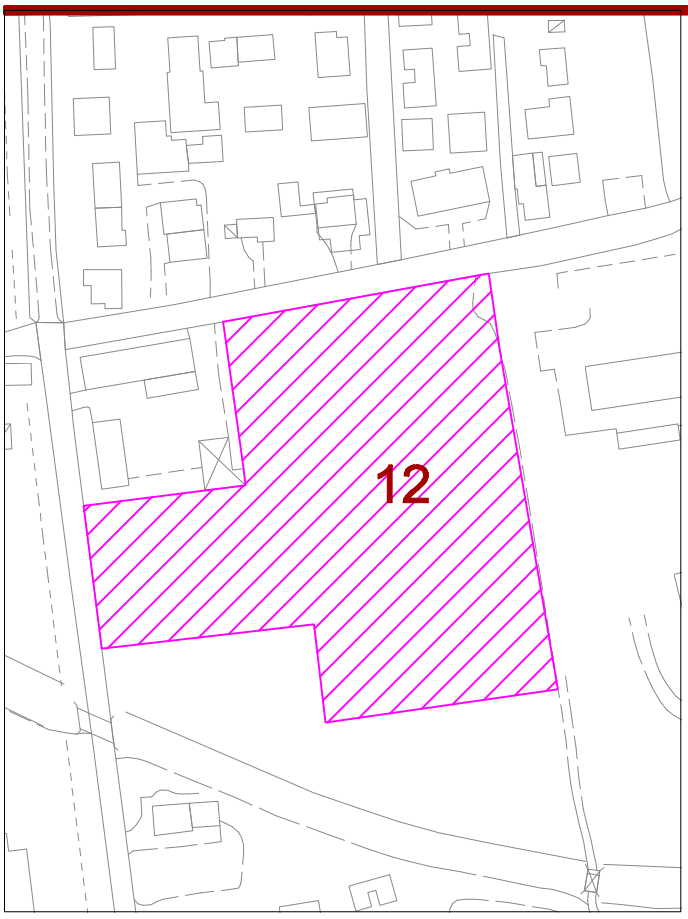

12 Area Sansovino

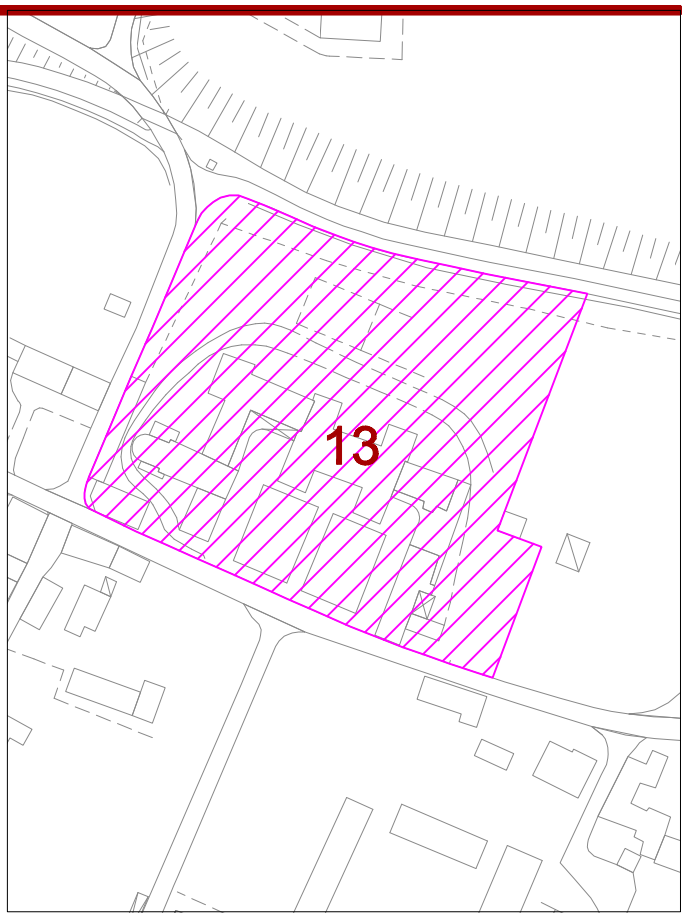

13 Villa Pisani

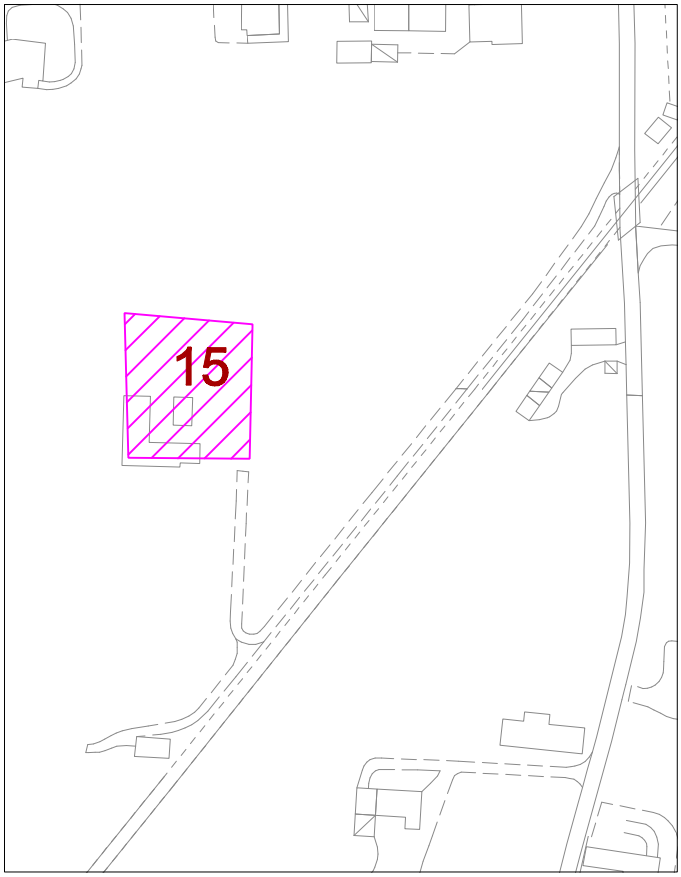

15 Centro Civico di S.Andrea

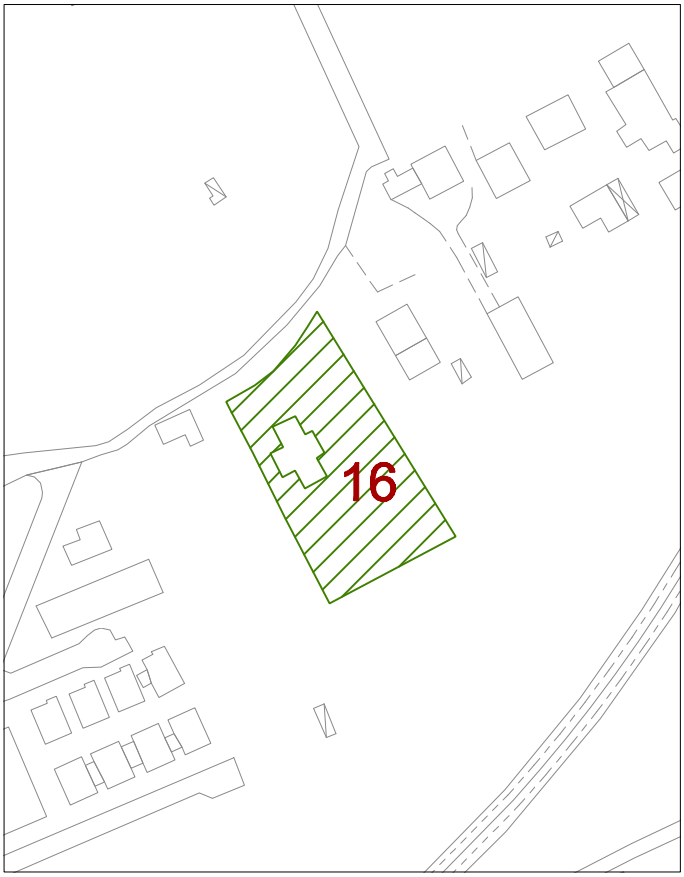

16 Centro Civico di Guarda

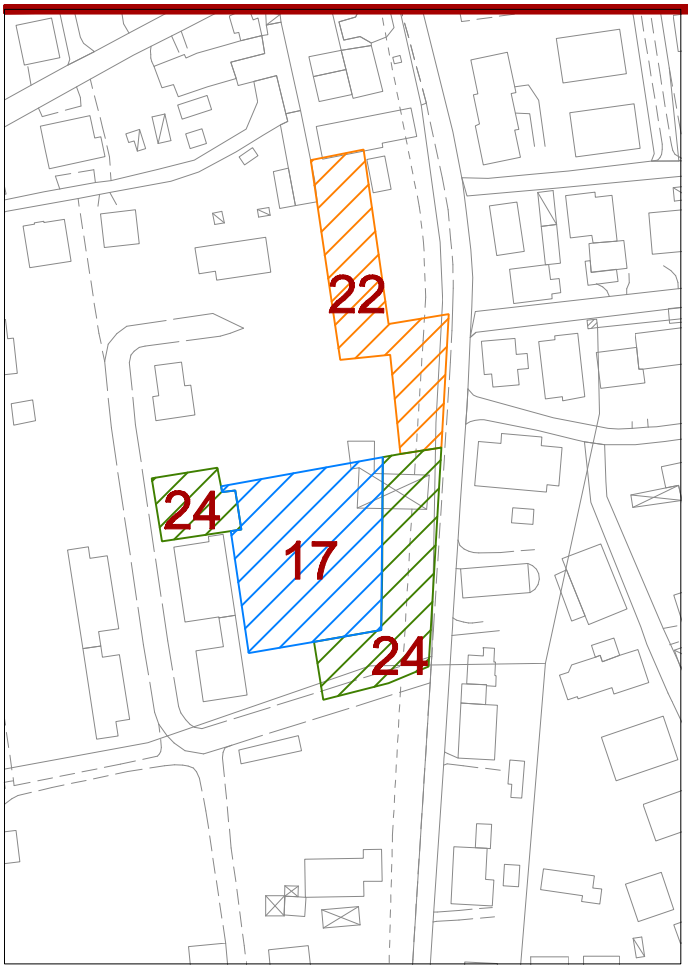

17 Centro Civico di S.Gaetano 24 Sagra di S.Gaetano
22 Centro Parrocchiale di S.Gaetano

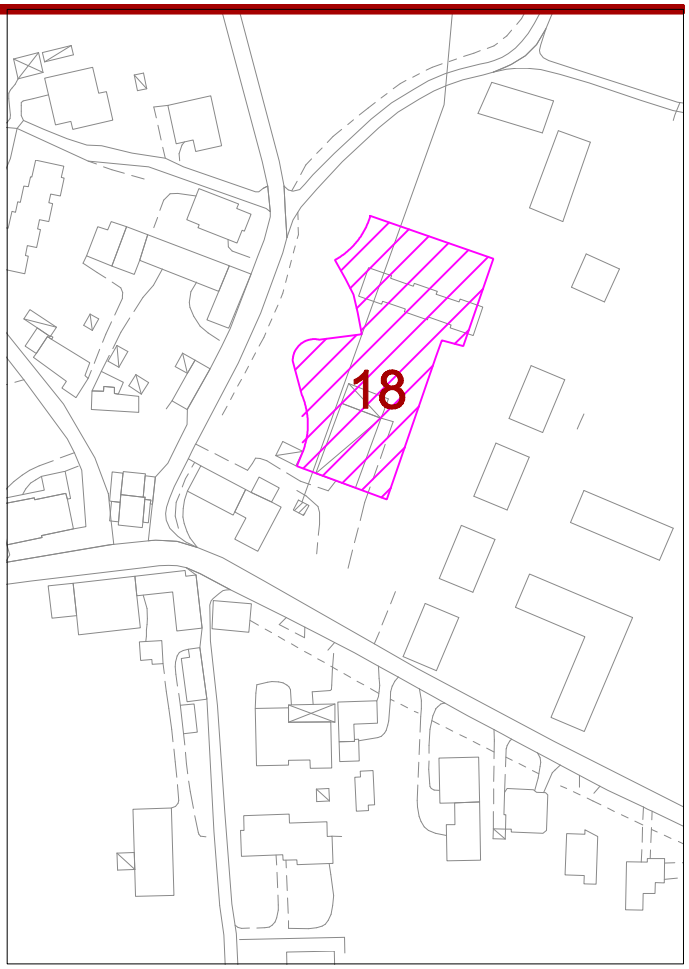

18 Centro Civico di Busta

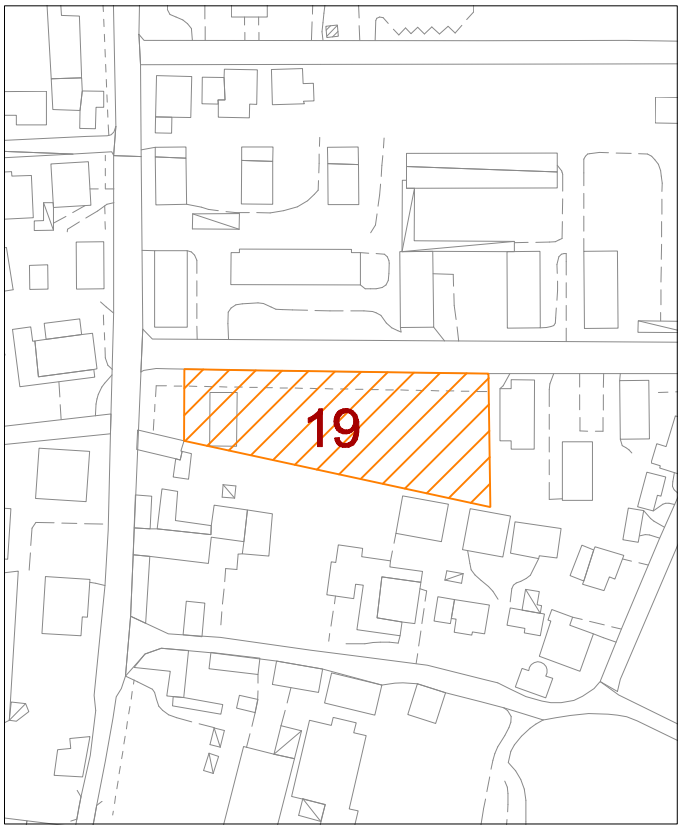

19 Centro Civico di Posmon

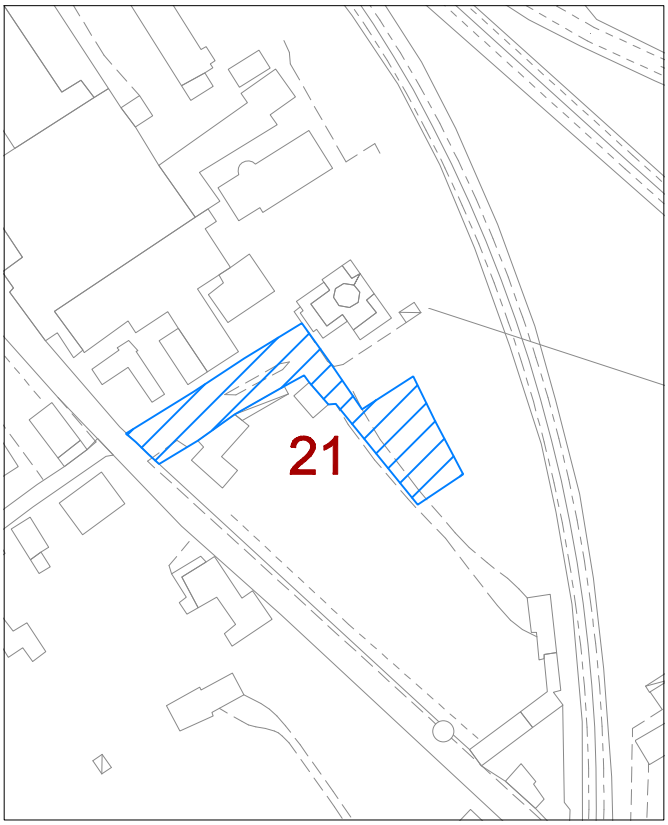

21 Centro Parrocchiale di Guarda

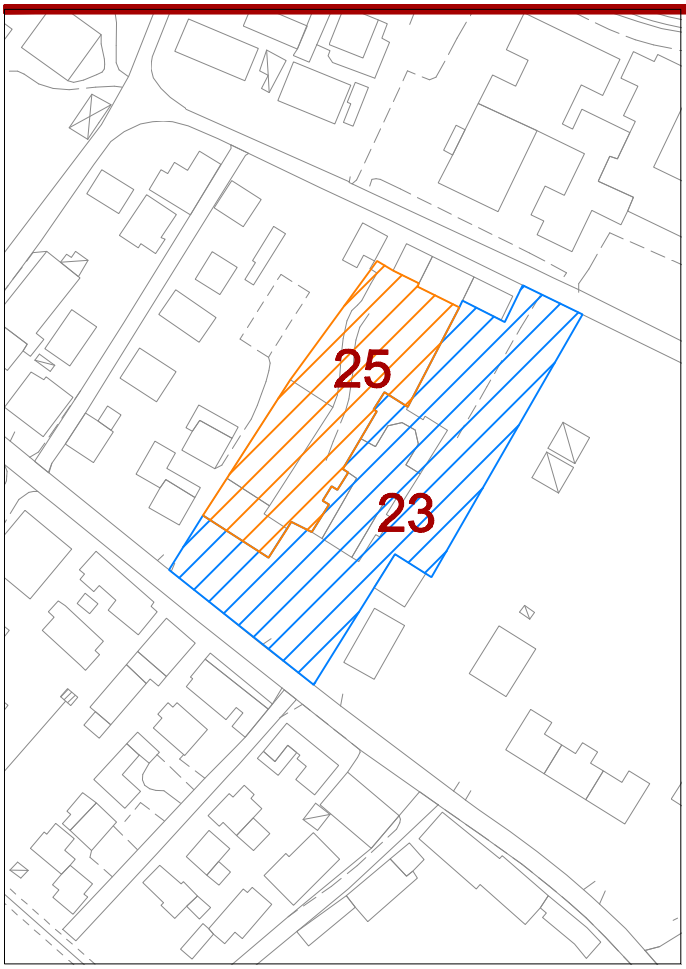

23 Centro Parrocchiale di Biadene 25 Sagra di Biadene

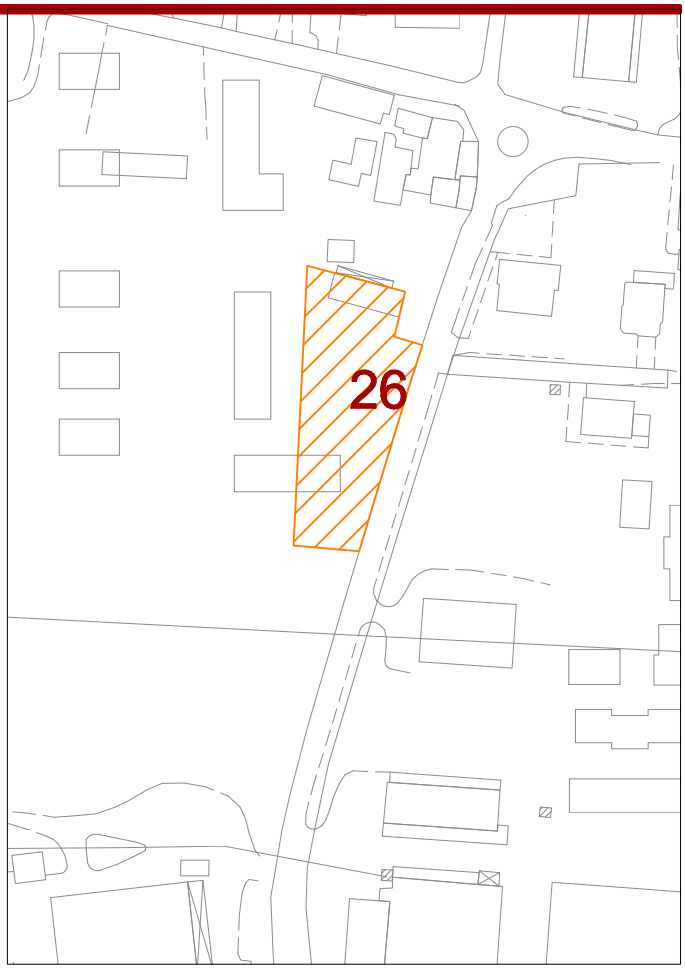

26 Area Sagra di Caonada

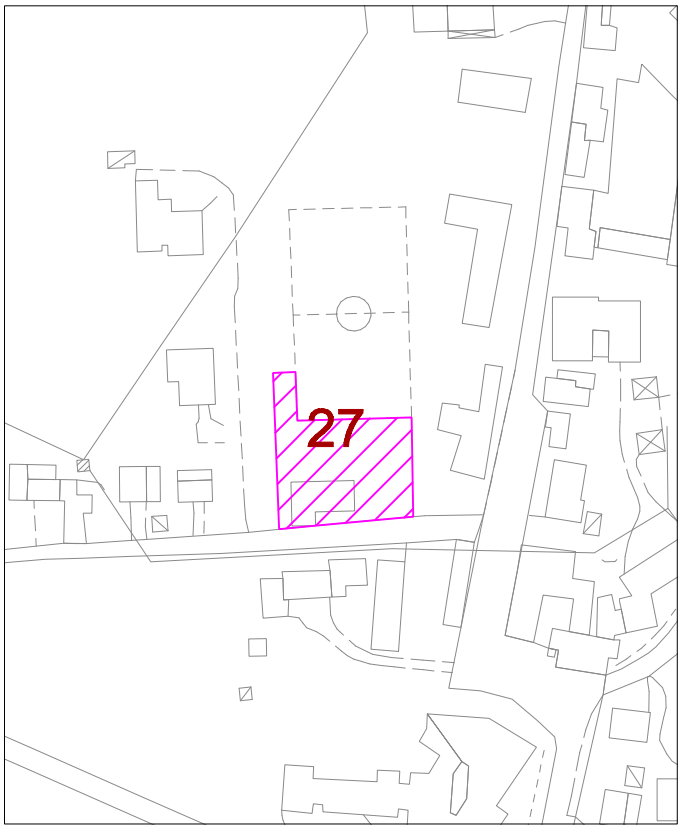

27 Area Sagra di Contea

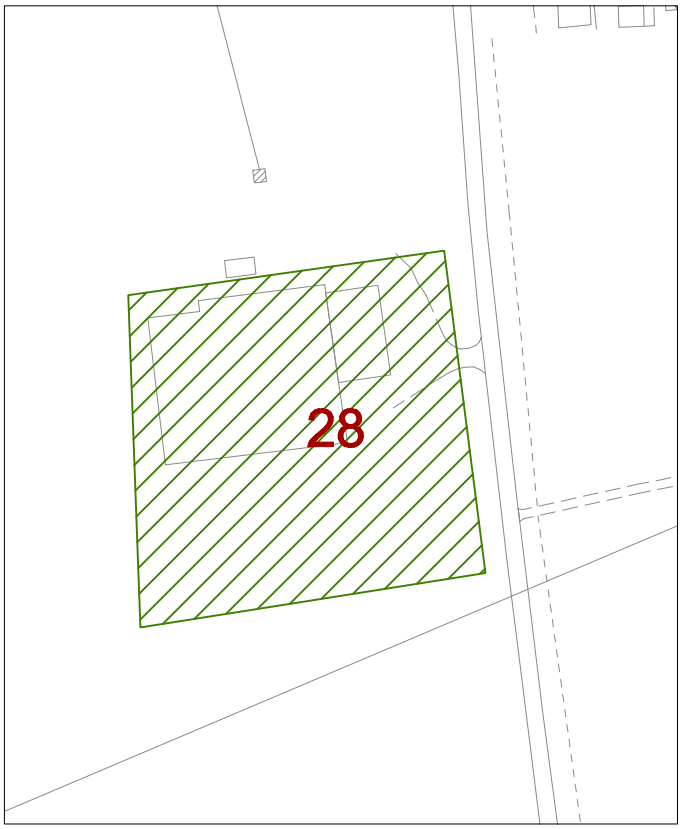

28 Area "Ex Bessegato"

ALLEGATO C - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI

Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore riguardanti le attività di cui all'art.16 del presente regolamento devono comprendere i seguenti elementi:
- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile della gestione acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con i competenti Uffici comunali e con il Corpo di Polizia Locale, la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un suo delegato o dal direttore del cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni

1. descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale tempo di utilizzo (eventualmente in percentuale sulla giornata lavorativa);

2. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;

3. descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.

Cantieri di durata superiore a 60 giorni

Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:
- stima dei livelli sonori previsti, durante le lavorazioni e/o fasi operative del cantiere che possono risultare più impattanti, in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.

APPENDICE

Tabella A: valori numerici limite differenziale; art. 4 DPCM 14/11/97

limite diurno:	5 dBA	periodo diurno:	dalle 6.00 alle 22.00
limite notturno:	3 dBA	periodo notturno:	dalle 22.00 alle 6.00

Tabella B: valori limite di emissione; art. 2 DPCM 14/11/97

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE (IN dBA) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	**45**	**35**
II	Aree prev. residenziali	**50**	**40**
III	Aree di tipo misto	**55**	**45**
IV	Aree ad intensa attività umana	**60**	**50**
V	Aree prev. industriali	**65**	**55**
VI	Aree esclusivamente industriali	**65**	**65**

Tabella C: valori limite assoluti di immissione; art 3 DPCM 14/11/97

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (IN dBA) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	**50**	**40**
II	Aree prev. residenziali	**55**	**45**
III	Aree di tipo misto	**60**	**50**
IV	Aree ad intensa attività umana	**65**	**55**
V	Aree prev. industriali	**70**	**60**
VI	Aree esclusivamente industriali	**70**	**70**

Tabella D: valori di attenzione; art. 6 DPCM 14/11/97

VALORI DI ATTENZIONE (IN dBA) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO					
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE			
		SE RIFERITI AD UN'ORA		SE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO DI RIF.	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I	Aree particolarmente protette	**60**	**45**	**50**	**40**
II	Aree prev. residenziali	**65**	**50**	**55**	**45**
III	Aree di tipo misto	**70**	**55**	**60**	**50**
IV	Aree ad intensa attività umana	**75**	**60**	**65**	**55**
V	Aree prev. industriali	**80**	**65**	**70**	**60**
VI	Aree esclusivamente industriali	**80**	**75**	**70**	**70**

Per le tecniche di misura e le modalità di elaborazione dei dati si vedano le specifiche disposizioni contenute negli appositi decreti attuativi della Legge 447/95.

Tabella E: valori limite per gli impianti tecnologici; allegato A, DPCM 5/12/97

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	**35 dB(A) LASmax** (costante di tempo *Slow*)
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	**35 dB(A) LAeq** per edifici di tipo A, B, C, F, G **25 dB(A) LAeq** per edifici di tipo D, E

Tabella F: classificazione degli edifici secondo l'allegato A al DPCM 5/12/97

categorie	*tipo di ambiente*
categoria A	edifici adibiti a residenza o assimilabili
categoria B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili